

COMUNE DI PAVIA DI UDINE

CONTRATTO DISCIPLINARE DI INCARICO**Scrittura privata sottoscritto a distanza con firma digitale non simultanea**

OGGETTO: Servizio di progettazione di fattibilità tecnico economica ed esecutiva, direzione, misura, contabilità e coordinamento della sicurezza nella progettazione e nell'esecuzione dei lavori di sistemazione area esterna polifunzionale a servizio della scuola secondaria di 1° Grado "C. Percoto".

CUP I12B23000220002 CIG XXXXXXXXXXXXXXXX

Il Presente contratto si intende perfezionato e diviene esecutivo il giorno di apposizione dell'ultima delle firme digitali.

Premesso:

- Che con Deliberazione della Giunta Comunale n. **72** del **26.06.2025** è stato approvato il DOC.F.A.P. – Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali inerenti all'intervento in argomento;
- Che con Deliberazione della Giunta Comunale n. **79** del **24.07.2025** è stato approvato il D.I.P. – Documento di Indirizzo alla Progettazione dell'intervento in argomento;
- Che con determinazione del Titolare di Posizione Organizzativa dell'Area Tecnica e gestione del territorio n. **XX** del **XXXXXXX** è stato aggiudicato l'appalto per le prestazioni indicate in oggetto al seguente operatore economico:
XXXXXXXXXXXXXXXXXX.
- Che con la sopra citata aggiudicazione risulta essere immediatamente efficace in seguito alle avvenute preventive verifiche positive sui requisiti dichiarati in sede di gara;

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto,

tra i sottoscritti

Serena Mestroni nata a Udine il 26.12.1964, Responsabile della Posizione Organizzativa dell’Area Tecnica e Gestione del Territorio del Comune di Pavia di Udine, giusto Decreto sindacale n. 7 del 11.06.2024, ivi domiciliata per ragioni di carica, la quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Amministrazione comunale (di seguito A.C.) che rappresenta (C.F.00469890305);

e

XXXXXXXXXXXX (Codice Fiscale XXXXXXXXX) nato a XXXXXXXX (UD) il XXXXXXXXX, iscritto all’Ordine degli XXXXXXXXX della Provincia di XXXXXXXX al n. XXX, in qualità di legale rappresentante dello STUDIO ASSOCIATO/SOCIETA’ XXXXXXXXX con sede a XXXXX in via XXXXXX n. XX, di seguito indicato anche come “soggetto incaricato” (o professionista), del raggruppamento temporaneo tra professionisti costituito con atto n. XX in data XXXXXX

Si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse e gli atti in esse richiamati formano parte integrante del presente atto.

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Comune di Pavia di Udine affida al professionista sopra menzionato che accetta, l’incarico per lo svolgimento delle attività di progettazione di fattibilità tecnico economica ed esecutiva, direzione, misura, contabilità e coordinamento della sicurezza nella progettazione e nell’esecuzione dei lavori di sistemazione area esterna polifunzionale a servizio della scuola secondaria di 1° Grado “C.

Percoto, il tutto in conformità a quanto previsto dei documenti della gara di appalto.

Le prestazioni in affidamento con il presente disciplinare sono le seguenti:

1.1 – Progettazione di fattibilità tecnico economica.

Il progetto dovrà avere i contenuti ed il grado di approfondimento stabiliti dall'Allegato I.7 al D.Lgs. 36/2023. Esso dovrà in ogni caso comprendere elaborati, formulari, relazioni, modulistica ed ogni altro documento comunque denominato, necessario all'ottenimento di pareri/autorizzazioni/nulla osta di enti sovraordinati quali, ad esempio, il parere di conformità antincendio, la Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, l'autorizzazione sull'osservanza delle norme sismiche, il parere igienico sanitario etc.

1.2 - Progettazione esecutiva

Il progetto dovrà avere i contenuti ed il grado di approfondimento stabiliti dall'Allegato I.7 al D.Lgs. 36/2023.

1.3 – Attività complementari alla Progettazione

I progettisti sono tenuti a promuovere incontri con l'Amministrazione comunale e con gli Enti sovraordinati al fine di addivenire alla migliore progettazione e dovranno partecipare ad eventuali tavoli tecnici e/o di confronto in modo da giungere al compimento della progettazione nel minor tempo possibile.

1.4 - Direzione, misura e contabilità dei lavori e Certificazione di regolare esecuzione secondo quanto previsto dall'Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023.

2.1 - coordinamento della sicurezza in fase progettuale, secondo quanto previsto dall'art. 91 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

2.2 - coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, secondo quanto previsto dall'art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

ART. 3 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte del presente contratto, anche se non materialmente allegati allo stesso:

- Il calcolo parcella di contratto;
- L'offerta presentata in sede di gara dall'aggiudicatario.

Sono altresì contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme attualmente vigenti in materia di lavori pubblici.

ART. 4 - CONTENUTI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE**PRESTAZIONI INERENTI ALLE FUNZIONI DI PROGETTAZIONE**

In esecuzione del presente incarico il professionista si atterrà, per quanto riguarda le attività attinenti alla progettazione, alle seguenti indicazioni:

a) I progetti e tutte le attività tecnico-economiche annesse dovranno essere eseguiti secondo quanto stabilito da ogni disposizione di Legge o Regolamento nazionale e regionale vigente in materia. In particolare i progetti dovranno risultare conformi, sotto il profilo formale e sostanziale, alle disposizioni previste nelle Leggi e relativi Regolamenti in materia nonché alle "best practice" di riferimento per le prestazioni oggetto del presente disciplinare; gli elaborati tecnici dovranno essere pienamente corrispondenti nel numero e nella tipologia a quelli stabiliti dalle menzionate norme;

b) La progettazione dovrà tenere conto della entità della spesa complessiva prevista per i lavori in questione, pari a € 1.290.000,00 di investimento complessivo.

Le analisi dei costi elementari e dei prezzi, qualora necessarie, delle opere finite come pure ogni altra valutazione di progetto saranno riferite al prezzo regionale ovvero, in caso di carenza di voci, al livello del mercato corrente alla data di compilazione del progetto;

c) Nello svolgimento delle proprie attività il professionista dovrà coordinarsi costantemente con il Responsabile Unico del Progetto, riferendo periodicamente

sull'andamento delle attività allo scopo di consentire una valutazione congiunta delle previsioni progettuali nel loro divenire e poter concordare congiuntamente decisioni sui singoli problemi che venissero a maturare nel corso dello svolgimento del presente incarico.

Il soggetto incaricato, nell'espletamento dell'incarico, potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, della cui nomina dovrà dare preventiva comunicazione all'Ente, ferma restando la propria responsabilità nei confronti dell'Amministrazione committente;

d) I progetti e le eventuali varianti che si dovessero redigere - che rimarranno in proprietà all'Amministrazione - dovranno essere prodotti nei tempi indicati nel presente atto in almeno **n. 3 esemplari cartacee + 2 su supporto informatico** compatibile con i prodotti in uso all'Amministrazione stessa (**1 in pdf e 1 in file vettoriali editabili, Excel, Word**), impegnandosi a fornire, a semplice richiesta del Responsabile Unico del Progetto, ulteriori copie cartacee se richiesto per l'ottenimento di pareri o il reperimento ed erogazione dei finanziamenti, salvo il mero rimborso delle sole spese di riproduzione.

I files potranno essere utilizzati dall'Amministrazione senza alcun onere e diritto nei confronti del progettista e non dovranno essere protetti.

e) Il soggetto incaricato dovrà collaborare con il R.U.P. per l'acquisizione, senza ritardo alcuno e con la massima diligenza, di tutti i pareri, nulla-osta ed autorizzazioni necessari ai fini della realizzazione dei lavori e dovrà presentare tutte le eventuali dichiarazioni di conformità o di altro tipo previste nelle vigenti disposizioni di Legge o regolamentari per raggiungere l'obiettivo prefisso;

f) Dovranno essere recepite nel progetto esecutivo tutte le eventuali prescrizioni apposte dagli organi tecnici di controllo, nonché le modificazioni eventualmente

richieste dall'Amministrazione prima dell'approvazione del progetto medesimo anche in attuazione delle operazioni di verifica o di validazione del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 42 e del relativo Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023, senza perciò sollevare eccezioni di sorta o richiedere oneri aggiuntivi o speciali compensi.

**ART.5 - CONTENUTI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE
PRESTAZIONI INERENTI ALLE FUNZIONI DI DIREZIONE, MISURA E
CONTABILITA' DEI LAVORI**

In esecuzione del presente incarico il soggetto incaricato, si atterrà alle seguenti prescrizioni:

1. Dovrà essere garantito, a partire dalla data di stipula del presente atto e fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, l'assolvimento delle funzioni quale Direttore dei Lavori, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia, con l'obbligo di adeguamento ad eventuali nuove normative e regolamenti che insorgessero durante lo svolgimento dell'incarico in quanto applicabili.

2. Dovrà essere effettuata la programmazione temporale dei lavori congiuntamente all'impresa esecutrice e la definizione delle modalità di svolgimento delle operazioni di cantiere, sentiti anche il parere del RUP e degli organi dell'Amministrazione, entro il termine concordato nel rispetto delle previsioni contrattuali.

3. Dovrà essere effettuata l'assistenza e la sorveglianza dei lavori, ivi compresa l'adozione di tutti i provvedimenti, l'assunzione delle misure, dei controlli e delle verifiche necessarie. Dovranno essere altresì garantiti i controlli e le verifiche sulle attività dei subappaltatori in merito alla rispondenza fra le quantità delle lavorazioni dichiarate in contratto e quelle effettuate.

4. In aggiunta ai sopralluoghi autonomamente programmati dal Direttore dei lavori ed al fine di garantire un maggiore controllo sull'avanzamento dei lavori e sulla

qualità delle lavorazioni, dovrà essere garantita la presenza in cantiere per almeno 1-

2-3 (una-due-tre) volte alla settimana, come dichiarato in sede di offerta. I sopra

citati sopralluoghi devono essere eseguiti nei giorni da lunedì a venerdì ed in

concomitanza con gli orari di servizio del personale dell'Ufficio tecnico comunale.

Gli stessi devono essere annotati, mediante l'apposizione della firma, in apposito

registro che sarà tenuto presso il citato ufficio.

5. Dovrà essere mantenuta tutta la documentazione prevista dalle vigenti disposizioni

di legge e regolamentari, aggiornato quotidianamente il giornale dei lavori, anche in

termini di personale presente e lavorazioni effettuate, nonché aggiornata

tempestivamente e comunque entro il termine massimo di giorni 30 (trenta), tutta la

contabilità dei lavori sia per quanto concernente le liquidazioni in acconto sia per

quelle relative allo Stato Finale al fine specifico di evitare qualsiasi richiesta di

interessi da parte dell'impresa esecutrice.

6. L'Amministrazione si riserva ampia facoltà di rivalsa in ordine ad eventuali danni

arrecati per effetto del tardivo o omesso adempimento delle disposizioni da parte del

Direttore dei Lavori.

7. Dovrà essere altresì garantita la redazione di tutti gli elaborati ed atti tecnici

necessari (relazioni, domande, atti economici, contabili e grafici, specifiche tecniche

e di dettaglio) alla perfetta e completa realizzazione dell'opera, ivi inclusi gli

eventuali atti ed i documenti tecnici di competenza del Direttore dei Lavori in ordine

alla materiale fruibilità dell'opera, compresi quelli di competenza della Direzione dei

lavori relativamente al collaudo statico, al C.P.I. ed al certificato di regolare

esecuzione.

8. Dovranno essere svolti tutti gli adempimenti correlati all'iscrizione di eventuali

riserve dell'impresa esecutrice e trattazione delle medesime riserve nelle forme e nei

limiti previsti dalla normativa vigente.

9. Dovranno essere garantiti i necessari contatti con le Aziende erogatrici di acqua, gas, energia elettrica ed altri servizi per la tempestiva risoluzione dei problemi di allacciamento e degli allestimenti impiantistici.

10. Se nell'esecuzione dell'opera si rendesse necessaria, nei limiti di cui all'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023, la predisposizione di varianti al progetto, dovrà essere assicurata l'immediata comunicazione al RUP con circostanziata e dettagliata relazione che dovrà contenere tutti gli elementi per una valutazione dell'effettiva necessità e della congruità tecnico-amministrativa di variazione progettuale nonché con evidenza dei costi derivanti dalla perizia e, solo dopo l'autorizzazione scritta del predetto RUP, dovrà essere predisposta la perizia stessa.

In tal caso sarà corrisposto l'onorario nella misura percentuale secondo le aliquote della tariffa professionale vigente, derivanti dalla sommatoria delle opere (variate ed invariate) esclusivamente con riferimento alla parte di opera totalmente riprogettata e per le prestazioni effettivamente eseguite.

**ART. 6 - CONTENUTI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE
PRESTAZIONI INERENTI ALLE FUNZIONI DI COORDINAMENTO
DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE**

1. Sarà cura del coordinatore proporre in bozza al RUP/Responsabile dei Lavori la comunicazione per la "notifica preliminare" per l'inoltro agli organi competenti. E' obbligo del coordinatore disporre il coordinamento tra il piano di sicurezza ed i piani operativi di sicurezza presentati dalle imprese e garantire la loro coerente e fedele attuazione nel corso dei lavori.

2. Il coordinatore dovrà predisporre tempestivamente ogni modifica al piano di coordinamento della sicurezza che si rendesse necessaria in conseguenza ad

eventuali perizie di variante, contestualmente alle stesse. L'onere di tale prestazione

verrà calcolato in base ai vigenti tariffari professionali, in analogia a quanto previsto

per la Direzione Lavori.

3. Il coordinatore dovrà controllare il rispetto dei piani di sicurezza da parte delle

ditte presenti e verificare la concreta attuazione del piano di coordinamento e di

sicurezza in ogni fase di prosieguo dell'attività di cantiere, impartendo all'impresa le

necessarie disposizioni.

Il mancato adempimento da parte dell'impresa, con la tempestività dovuta in

relazione allo stato di pericolo, dovrà comportare la segnalazione del comportamento

omissivo al RUP.

4. Il coordinatore dovrà garantire nelle forme più opportune, la costante presenza in

cantiere, propria o di un proprio collaboratore in possesso dei requisiti di legge,

durante tutta la durata dei lavori. In caso di urgenze stabilite dal RUP, il coordinatore

deve garantire il raggiungimento del cantiere entro le 24 ore successive al

ricevimento della convocazione.

5. A comprova del puntuale adempimento del presente contratto, dovrà essere

compilato uno specifico registro, vidimato a cura del Responsabile dei Lavori o del

RUP, che affiancherà il giornale dei lavori, nel quale dovranno essere

contestualmente indicati ed aggiornati e puntualmente sottoscritti dal coordinatore

della sicurezza e/o dal suo collaboratore come sopra qualificato, i sopralluoghi

effettuati, le disposizioni impartite nell'espletamento delle proprie funzioni, le

modalità ed i tempi di risposta dell'impresa.

6. Il coordinatore verificherà la presenza in cantiere esclusivamente di personale

autorizzato (impresa appaltatrice, subappaltatori e prestatori d'opera autorizzati a

norma di legge) ed in possesso di regolare iscrizione INPS ed INAIL nonché Casse

edili. L'impossibilità di ottenere il riscontro e la documentazione predetti dovrà essere segnalata al Responsabile del Progetto/Responsabile dei Lavori.

7. Il coordinatore dovrà inviare al Responsabile dei Lavori una relazione periodica sullo stato della sicurezza nel cantiere, secondo accordi con lo stesso e secondo necessità, con l'obbligo – per il coordinatore stesso – di segnalare le inadempienze dell'impresa e le proposte e/o sospensioni lavori conformi alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. Il mancato adempimento costituirà motivo di rivalsa ai sensi e per gli effetti del successivo punto 9 del presente articolo.

8. Il coordinatore dovrà, altresì, garantire l'assistenza relativamente ad adempimenti imposti al committente da norme cogenti e dovrà svolgere, in collaborazione con il RUP, tutti gli adempimenti correlati all'eventuale iscrizione di eventuali riserve dell'impresa esecutrice correlate alla sicurezza.

9. Dovranno essere altresì garantiti i controlli e le verifiche sulla presenza di persone e/o imprese non autorizzate in cantiere. Nel caso positivo, queste dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere dandone segnalazione all'autorità competente.

10. Il committente e il RUP/Responsabile dei Lavori si riservano ampia facoltà di rivalsa in ordine ad eventuali danni loro arrecati, anche nella forma di sanzioni amministrative a carattere pecuniario, per effetto del tardivo od omesso adempimento di tutte le predette condizioni contrattuali e comunque delle disposizioni di legge in vigore, da parte del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori.

ART. 7 - RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI

1. Nello svolgimento dell'attività dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di cui, nel corso dello svolgimento dell'incarico, il soggetto incaricato venisse a conoscenza.

2. Tutti gli elaborati tecnici forniti resteranno di proprietà piena ed assoluta dell'Amministrazione la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti riconosciute necessarie, senza che dal soggetto incaricato possa essere sollevata eccezione di sorta.

3. Il soggetto incaricato espressamente rinuncia fin d'ora a qualsiasi diritto per il materiale prodotto in base al presente atto, che rimane di esclusiva proprietà dell'Amministrazione committente che ne può disporre liberamente.

ART. 8 - TERMINI

I termini per l'espletamento delle prestazioni decorrono dalla data di comunicazione dell'incarico specifico ad eseguire la singola prestazione.

I termini per le prestazioni sono calcolati in giorni solari consecutivi, interrotti solo con atto scritto motivato da parte dell'Amministrazione, ovvero per causa di forza maggiore tempestivamente segnalata per iscritto da una delle parti e non contestata dall'altra parte, come segue:

- Il P.F.T.E. dovrà essere presentato entro **60 (sessanta) giorni**, naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del contratto.
- Il progetto esecutivo dovrà essere presentato entro **45 (quarantacinque) giorni**, naturali e consecutivi, dalla data del ricevimento della richiesta ufficiale da parte del Comune.

Al fine del rispetto dei termini e dell'applicazione delle penali, ciascun livello progettuale comprende tutte le prestazioni speciali e specialistiche, comprese quelle accessorie connesse e necessarie alla corretta redazione, alla comprensibilità e alla completezza del medesimo livello progettuale.

ART. 9 - CORRISPETTIVI

1. Il corrispettivo per lo svolgimento dell'incarico, calcolato in base alle vigenti tariffe professionali di cui al D.M. 17.06.2016 e così come risultante dalla procedura di affidamento, ammonta a complessivi € **XXXXXXXX** (diconsi euro **XXXXXXXXXX/00**), comprensivo anche dei rimborsi spese cui vanno aggiunti i contributi previdenziali e l'I.V.A. in misura di legge, per complessivi lordi € **XXXXXXXXXXXX** (diconsi euro **XXXXXXXXXXXX**).

Detto importo è stabilito ed accettato in relazione alla quantità ed alla complessità dell'attività in oggetto, come risulta dallo schema di parcella risultante dall'offerta scontata in gara.

2. Il compenso, come sopra indicato, si intende riferito alle prestazioni descritte nel presente contratto, in esse intendendosi comunque comprese le attività di modificazione e integrazione degli elaborati che fossero richieste dall'Amministrazione committente prima della consegna degli stessi, ovvero dopo tale consegna sino all'approvazione del progetto, rese necessarie da adeguamenti in rapporto a relazioni con soggetti coinvolti nei lavori o necessitate in base a vigenti normative.

ART. 10 - MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI

Il pagamento dei corrispettivi, come definiti in ragione del presente atto, avverrà entro 30 (TRENTA) giorni dal ricevimento della relativa fattura, con le seguenti modalità.

1. Fase di progettazione e coordinamento sicurezza nella progettazione

1.1 Progettazione di fattibilità tecnico economica

- a) 40% del corrispettivo alla consegna del progetto;
- b) 40% del corrispettivo all'ottenimento di tutti i pareri, nulla osta, autorizzazioni da parte di tutti gli organi competenti;

c) 20% dopo l'approvazione del progetto da parte dell'Amministrazione e, comunque, entro 120 giorni dalla conclusione della fase b);

1.2 Progettazione esecutiva:

a) 60% del corrispettivo alla consegna del progetto;

b) 40% del corrispettivo dopo l'approvazione del progetto da parte dell'Amministrazione e, comunque, entro 120 giorni dalla consegna.

2. Fase di esecuzione

2.1 Direzione, misura e contabilità lavori:

a) 80% del corrispettivo proporzionalmente allo stato di avanzamento dei lavori.

b) 20% del corrispettivo ad approvazione del collaudo provvisorio/C.R.E.

2.2 Coordinamento sicurezza fase esecuzione:

80% del corrispettivo proporzionalmente allo stato di avanzamento dei lavori.

20% del corrispettivo a lavori effettivamente ultimati.

In caso di inadempimento contrattuale, l'Amministrazione committente si riserva di non procedere alla liquidazione delle rate di acconto o di saldo sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non corretto adempimento.

In sede di liquidazione delle fatture in acconto o a saldo verranno disposte le eventuali ritenute a titolo di rivalsa.

ART. 11 - TRACCIABILITA'

Il Codice Identificativo gara (CIG) insieme al CUP, dovranno essere indicati nelle singole fatture relative ad ogni pagamento. In difetto le fatture saranno rifiutate.

I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario/postale sui conti correnti dedicati ex articolo 3, legge n. 136/2010, restando espressamente inteso che

l'adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza della stazione appaltante da ogni responsabilità conseguente.

In caso di raggruppamento temporaneo tra professionisti, il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato come stabilito nell'atto costitutivo del raggruppamento stesso.

Sono nulli i contratti di subappalto, subfornitori o con subcontraenti che non contengono la clausola di assunzione dell'obbligo di tracciabilità dei flussi. Il soggetto incaricato, pertanto, con la firma del presente contratto assume espressamente l'obbligo di inserire le necessarie disposizioni in tutti i subcontratti che stipulerà.

In ottemperanza all'articolo 3, comma 1, legge n. 136/2010, **si allegano le dichiarazioni di ciascun componente del raggruppamento.**

L'Amministrazione committente assume l'obbligo di eseguire i pagamenti di cui al presente contratto esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale dedicato.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 8, legge 136/2010, il contratto si intende risolto nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al presente contratto vengano eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane.

L'incaricato si obbliga, pena la risoluzione contrattuale, a dare attuazione all'articolo 4 e all'articolo 5 della legge n. 136/2010

ART. 12 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO E GARANZIE

L'Appaltatore ha prodotto la cauzione definitiva di cui all'art. 117 del D.Lgs. 36/2023 dell'importo di € **XXXXXXXXXXXX**, in forma di fideiussione bancaria/polizza fideiussoria assicurativa n. **XXXXXX** rilasciata dalla **XXXXXX** in data **XXXXX** conservata in atti.

La garanzia dovrà essere integrata entro 10 (dieci) giorni ogni volta che la Stazione

appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, a seguito della comminazione di eventuali penalità, così come la stessa cauzione dovrà risultare regolarmente costituita nel caso in cui dall'Amministrazione esercitasse l'opzione per il mantenimento del contratto per l'ulteriore durata prevista.

ART. 13 – PENALI

In caso di ritardo nella consegna degli elaborati o di mancata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto, la cui gravità non concreti il presupposto per la risoluzione contrattuale in base ai successivi articoli 15, 16 e 17, l'Amministrazione potrà applicare le seguenti penalità:

1. Per ogni giorno di ritardo ingiustificato, riferito a ciascuna fase progettuale, sarà applicata una penale pari ad **€ 50,00** (euro **Cinquanta**).

2. Per ipotesi di mancata, incompleta o inadeguata esecuzione di una delle prestazioni dedotte in contratto, sarà applicata una penale minima di **€ 100,00** e sino ad un massimo del **10% (Dieci per cento)** dell'onorario della prestazione oggetto di inadempimento, per ciascun inadempimento. Rientrano nelle ipotesi di cui al presente punto, anche gli eventuali mancati sopralluoghi del Direttore dei lavori, come stabiliti al precedente Art. 5, punto 4). Per ogni mancato sopralluogo rispetto a quanto indicato in sede di gara, sarà applicata una penale di € 100,00/giorno.

Le penali, applicate ai sensi dei precedenti commi, verranno trattenute sul compenso e non potranno comunque superare, complessivamente, il **10% (Dieci per cento)** del corrispettivo professionale. Qualora ciò si verificasse, l'Amministrazione committente ha facoltà di risolvere il contratto senza che la controparte possa pretendere alcun compenso o indennizzo di sorta, sia per onorario che per rimborso spese, impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dall'Amministrazione in conseguenza dell'inadempimento.

L'applicazione della penale non esclude la responsabilità del Soggetto incaricato per eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione committente o per la ripetizione di indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d'ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare ad errori od omissioni, interessi e more o altri oneri che l'Amministrazione committente debba sostenere per cause imputabili al Soggetto incaricato.

ART. 14 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Il contratto può essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art.

1456 del codice civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nei seguenti casi:

- ritardo nello svolgimento delle prestazioni contenute nel presente atto, non

giustificato e non autorizzato, superiore a 30 (trenta) giorni;

- inadempienze alle condizioni di cui al presente atto che abbiano determinato la

notifica a mezzo raccomandata A.R. o a mezzo PEC, da parte del RUP; del

Responsabile dei Lavori o comunque dell'Amministrazione committente, di tre

diffide ad adempiere nei termini - comunque non inferiori alle 24 (ventiquattro)

ore - stabiliti in rapporto al grado dell'urgenza ed alla natura della prestazione

oggetto di diffida.

2. La risoluzione contrattuale avrà decorrenza dalla comunicazione della determi-

nazione di pronuncia della risoluzione stessa. In tale ipotesi, l'Amministrazione

si intenderà libera da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza

che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta, con l'esclusione

di quelli relativi alle prestazioni già assolate al momento della risoluzione del

contratto che siano state approvate o comunque fatte salve

dall'Amministrazione medesima, impregiudicato il diritto al risarcimento di

eventuali ulteriori danni patiti dall'Amministrazione in conseguenza

dell'inadempimento.

Art. 15 - ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE

1. L'Amministrazione committente si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il presente atto, mediante idoneo provvedimento, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile, o dell'art. 1454 c.c. previa diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni, in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal contratto stesso.

2. In tale ipotesi non sarà riconosciuto al Soggetto Incaricato nessun altro compenso o indennità di sorta, con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolate al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dall'Amministrazione in conseguenza dell'inadempimento.

Art. 16 - RECESSO

1. L'Amministrazione, con idoneo provvedimento, può recedere dal presente contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse.

2. In tale caso, il soggetto incaricato ha diritto ad ottenere il corrispettivo per l'attività svolta fino a quel momento e le spese documentate già sostenute per l'espletamento dell'incarico.

3. Al di fuori di tale ipotesi è in facoltà dell'Amministrazione committente di recedere dal contratto in qualsiasi momento, con idoneo provvedimento, mediante il pagamento dell'attività eseguita e della maggiorazione per sospensione d'incarico prevista dagli artt. 10 e 18 della Legge n. 143/1949.

4. Il soggetto incaricato può recedere dal contratto per sopravvenuti, imprevisi ed imprevedibili motivi, della cui gravità dovrà dare conto all'Amministrazione

committente nella comunicazione scritta che dovrà pervenire allo stesso con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. In tal caso, il soggetto incaricato ha diritto al corrispettivo per l'attività svolta fino alla data di recesso.

ART. 17 - INCOMPATIBILITÀ

Per il soggetto incaricato fino al termine dell'incarico, valgono tutte le cause di incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell'ordine professionale di appartenenza.

Al riguardo il soggetto incaricato dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti di interesse con l'Amministrazione committente. Il soggetto incaricato si impegna, comunque, a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori.

ART. 18 - CONTROVERSIE

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra il soggetto incaricato e l'Amministrazione in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente atto, che non siano definibili in via amministrativa saranno deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Il Foro competente è fin d'ora indicato in quello di Udine.

ART. 19 - RINVIO

Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto si fa rinvio alle disposizioni del codice civile, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente per quanto applicabile.

ART. 20 - DOMICILIO

Il soggetto incaricato dichiara di eleggere il proprio domicilio agli effetti del presente

atto presso la seguente casella di posta elettronica certificata: **XXXXX@XXXXXX.**

ART. 21 - SPESE

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti al presente atto, con la sola esclusione dell'I.V.A. e del contributo previdenziale per la parte a carico dell'Amministrazione committente, sono e saranno ad esclusivo carico del soggetto incaricato. Si intendono, altresì, a carico del soggetto incaricato gli oneri per tutti i materiali necessari per la redazione degli elaborati ed ogni altro onere necessario per l'ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente atto.

ART. 22 - CLAUSOLE FISCALI

Il presente atto, in quanto soggetto ad I.V.A., è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, punto 2, del D.P.R. 26.4.1986 n. 131.

ART. 23 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 le Parti, come sopra rappresentate, si danno reciprocamente atto che i dati personali trattati sulla scorta del presente atto saranno utilizzati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, per le finalità connesse alla gestione del contratto stesso, ovvero per lo svolgimento delle funzioni e delle attività istituzionali proprie dell'Amministrazione comunale, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla normativa vigente.

Fatto in un unico originale, letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Pavia di Udine – **Serena Mestroni**

Per il Soggetto Incaricato – **XXXXXXXXXXXXXXXX**